



DOTTORI COMMERCIALISTI

Walter Meli
Franco Confalonieri
Riccardo Albanesi
Francesca Oltolini
Davide Valla
Luca Bandera

ottobre 2000



SUBFORNITURA L. 192/1998
ADEMPIMENTI FISCALI E CONTABILI
QUESITO

Via Sant' Eufemia, 28 - 29100 PIACENZA (Italia)
Tel. 0523/329380-384352 - Fax 0523/338066-385900

URL: www.studiomeli.it
E-mail: studiomeli@studiomeli.it

Publicato su IPSOA - PRATICA CONTABILE 2/2000

La nostra impresa è subfornitrice ai sensi della legge n. 192 del 18 giugno 1998 ed ha stipulato un regolare contratto che non è stato onorato dal cliente. Quali sono gli adempimenti fiscali e contabili che ci competono nei riguardi del cliente moroso?

Tra le molteplici disposizioni contenute negli 11 articoli che la compongono, la legge 192/1998 prevede tra l'altro l'addebito di interessi di mora e penali al committente che non rispetta i termini massimi di pagamento.

In particolare, l'articolo 3 della legge 192/1998 sancisce che:

- il prezzo pattuito debba essere corrisposto entro un termine non eccedente i 60 giorni (o 90 in presenza di accordi locali o nazionali) dalla consegna o dalla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione;
- in caso di ritardato pagamento il committente sia tenuto a corrispondere al subfornitore, senza impegno di costituzione in mora, interessi pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti percentuali (salvo che tra le parti siano stati convenuti interessi moratori in misura superiore e salvo che vengano provati ulteriori danni);
- decorsi 30 giorni dal termine convenuto, il committente debba inoltre corrispondere una penale pari al 5% dell'importo dovuto.

Per effetto di queste disposizioni non si rende più necessaria la formale messa in mora del cliente debitore; tanto gli interessi quanto la penale assumono quindi valore e definizione per il semplice effetto della legge e delle eventuali clausole contrattuali.

Il trattamento fiscale da riservare ad interessi moratori e penali è definito dalla combinazione di due diversi articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. L'articolo 6 del TUIR al secondo comma dispone che «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi anche ... a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.». L'articolo 75, al primo comma, dispone invece che «I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi ... concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.».

Dal combinato esposto degli articoli 6 e 75 del TUIR e delle disposizioni della legge 192/1998 si evince dunque che gli interessi di mora, nonché la penale pari al 5 per cento dell'importo dovuto **devono partecipare alla formazione del reddito imponibile dell'esercizio di competenza, indipendentemente dall'avvenuta riscossione** ed anche dall'esplicita richiesta (che non è mai dovuta).

In qualsiasi momento del rapporto, sia il creditore che il debitore conoscono con certezza l'esistenza del provento o dell'onere per interessi di mora e penalità previsti dal terzo comma dell'articolo 3 della suddetta legge 192 e sono pertanto in grado di determinarne l'importo con assoluta precisione, rendendone quindi manifesta la rilevanza fiscale.

Il subfornitore deve perciò rilevare, alla chiusura del periodo fiscale di competenza, la quota di interessi e l'eventuale penale maturata a suo favore.

Esempio

Pagamento di lire 50.000.000 previsto per la scadenza del 15 novembre 1999.

Alla data di chiusura dell'esercizio (31/12/1999) l'incasso non è ancora avvenuto.

Il subfornitore dovrà contabilizzare:

SP C.II.1 <i>Credito verso clienti per interessi di mora</i>	504.110
--	---------

CE C.16 <i>Interessi attivi di mora</i>		504.110
$504.110 = 50.000.000 \times 46g / 365g \times 8\% \quad 8\% = TUS + 5\%$		

SP C.II.1 <i>Credito verso clienti per penalità contrattuali</i>	2.500.000	
CE A.5 <i>Risarcimenti da clienti per penalità contrattuali</i>		2.500.000
$2.500.000 = 50.000.000 \times 5\%$		

I proventi contabilizzati concorrono alla formazione del reddito imponibile e la tutela del subfornitore prevista dalla legge 192 rischia in questo modo di penalizzarlo dal punto di vista fiscale. Tuttavia, almeno per i contribuenti con contabilità ordinaria, l'accantonamento per rischi su crediti ed in particolare quello su crediti per interessi di mora di cui al sesto comma dell'articolo 71 del TUIR, consente di ridurre l'onere fiscale conseguente ai proventi non ancora riscossi.

Ricordiamo comunque che la deducibilità degli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora è subordinata:

- alla costituzione di un apposito fondo rischi da iscrivere nel bilancio (distinto dal generico fondo per svalutazione crediti);
- all'imputazione in conto economico sia degli interessi di mora attivi che dell'accantonamento.

Esempio

Tornando all'esempio precedente, alla fine dell'esercizio, in sede di redazione delle scritture contabili di rettifica ed integrazione, il subfornitore potrà quindi contabilizzare:

CE B.10.d <i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i>	262.500	
SP C.II.1 <i>Fondo svalutazione crediti</i>		262.500
$262.500 = (50.000.000 + 2.500.000) \times 0,5\%$		

CE B.10.d <i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti per interessi di mora</i>	504.110	
SP C.II.1 <i>Fondo svalutazione crediti per interessi di mora</i>		504.110

Il cliente moroso deve anch'esso rilevare, alla chiusura del periodo fiscale di competenza, la quota di interessi e l'eventuale penale maturata a suo carico. In caso contrario perderebbe definitivamente il diritto alla detrazione fiscale, per gli effetti dello stesso articolo 75 del T.U.I.R..

CE C.17 <i>Interessi passivi di mora</i>	504.110	
SP D.6 <i>Debito verso fornitori per interessi di mora</i>		504.110
$504.110 = 50.000.000 \times 46g / 365g \times 8\%$		

CE B.14 <i>Risarcimenti a fornitori per penalità contrattuali</i>	2.500.000	
SP D.6 <i>Debito verso fornitori per penalità contrattuali</i>		2.500.000
$2.500.000 = 50.000.000 \times 5\%$		

Ricordiamo inoltre che, anche indipendentemente dalla normativa fiscale, le società tenute alla redazione del bilancio di esercizio ai sensi del Codice Civile, Sezione IX, devono comunque iscrivere in bilancio tutti i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento.